



19.04.2019

Adunanza del giorno \_\_\_\_\_

108

N. \_\_\_\_\_

Oggetto: Adesione alla proposta dell'Organo straordinario di liquidazione alla modalità semplificata di liquidazione di cui all'art. 258 del D. Lgs. n. 267/2000.

Proposta al Consiglio Comunale.

L'anno duemiladiciannove il giorno diciannove del mese di aprile alle ore 10,00 in una Sala della Civica Residenza, sotto la presidenza del Sindaco Avv. Leonardo Latini si è riunita la Giunta Comunale, alla quale risultano presenti i seguenti **Assessori**:

	Pres.	Ass.		Pres.	Ass.
GIULI Andrea	P		ALESSANDRINI Valeria	P	
MELASECCHIE GERMINI Enrico	P		SALVATI Benedetta	P	
CECCONI Marco Celestino	P		FATALE Stefano	P	
BERTOCCO Sonia	P		PROIETTI Elena	P	

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Giampaolo Giunta

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

**LA GIUNTA COMUNALE**

**PREMESSO CHE:**

– con delibera n. 1 del 1 marzo 2018 il Commissario Straordinario, Dott. Antonino Cufalo, nominato in sostituzione del Consiglio Comunale, con nota del Prefetto di Terni, prot. nr. 0009493 del 22/02/2018, recepita al protocollo dell'Ente al nr. 26345 in pari data, per adottare la delibera di "formale dichiarazione di dissesto finanziario del Comune di Terni, essendosi concretizzati i presupposti previsti dall'art. 246, del T.U.E.L., ha approvato il dissesto finanziario del Comune di Terni ai sensi e per gli effetti dell'art. 244 del Dlgs n. 267/2000;

– con Decreto del Presidente della Repubblica del 21 marzo 2018, notificato all'Ente in data 11 aprile, è stato nominato l'Organo Straordinario di Liquidazione per l'amministrazione della gestione dell'indebitamento pregresso, nonché, per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;

– il predetto decreto è stato ritualmente notificato ai componenti dell'O.S.L. in data 11 aprile 2018;

– l'O.S.L. si è insediato in data 11 aprile 2018;

– ai sensi dell'art. 254, comma 2 del TUEL, in data 17 aprile 2018 è stato dato avviso dell'avvio della procedura della rilevazione delle passività invitando i creditori a presentare, entro il termine di 60 giorni, la domanda atta a dimostrare la sussistenza del debito dell'Ente;

– il predetto termine è stato prorogato per 30 giorni con deliberazione n.5/2018;

La presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo Pretorio: per 15 gg. consecutivi a decorrere dal

TERNI

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Per copia conforme all'originale, per uso amm.vo

TERNI

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Atto dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - IV° comma del D.Lgs. n. 267/2000.

IL PRESIDENTE  
Avv. Leonardo LATINI

Per l'esecuzione o per conoscenza alle Direzioni:

- Pres. C.C.
- AA.GG. x
- CC
- Attività Finanziarie
- Sindaco

*Letto, approvato e sottoscritto*

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

- l'art. 259 del D.Lgs. 267/2000 prevede che l'Ente locale dissestato debba presentare, entro tre mesi dalla data di emanazione del decreto di cui all'art. 252 TUEL, un'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, da trasmettere al Ministero dell'Interno, ai fini della relativa approvazione con decreto ministeriale e detto termine sia sospeso a seguito di indizione di elezioni amministrative per l'Ente, dalla data di indizione dei comizi elettorali e sino all'insediamento dell'organo esecutivo;
- in data 10 giugno 2018, con conseguente ballottaggio del 24 giugno si sono svolte le elezioni amministrative nel Comune di Terni e che la Prefettura di Terni in data 27/06/2018 con nota nr. 32682, assunta al protocollo dell'Ente in pari data al nr. 88700, ha comunicato all'Ente la convalida degli eletti;
- con deliberazione consiliare nr.27 del 18 settembre 2018 l'Ente ha approvato l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato per le annualità 2018/2020, inviata al Ministero dell'Interno ai sensi dell'art. 259 del citato T.U. 267/2000;
- che il MINISTERO DELL'INTERNO – DAIT – D.C.F.L. – UFFICIO 1 CONSULENZA PER IL RISANAMENTO DEGLI ENTI LOCALI DISESTATI in data 6 novembre 2018 ha formulato rilievi e richiesto chiarimenti sulla proposta di bilancio stabilmente riequilibrato di cui in precedenza;
- con nota prot. interno nr.1681 del 4 gennaio 2019 l'Ente ha trasmesso al Ministero la risposta ai rilievi e ai chiarimenti di cui al punto precedente completa di tutta la documentazione richiesta;
- che la PREFETTURA DI TERNI – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO con nota prot. 11954 del 27/2/2019 recepita al protocollo dell'Ente al nr. 30986 del 28/02/2019 ha notificato al Comune di Terni il decreto ministeriale nr. 15460 del 27 febbraio 2019 con il quale è stata approvata l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato;

**VISTO:**

- l'articolo 252, comma 4 del TUEL, attribuisce all'O.S.L. ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato;
- l'articolo 254, comma 3, del TUEL, stabilisce che nel piano di rilevazione della massa passiva sono inclusi i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'articolo 194 dello stesso testo unico, verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, i debiti derivanti dalle procedure esecutive estinte ai sensi dell'articolo 248, comma 2, ed i debiti derivanti da transazioni compiute dall'organo straordinario della liquidazione ai sensi del comma 7;
- l'articolo 1, comma 457, della legge 11 dicembre 2016, n.232, introducendo una limitata deroga all'articolo 255, comma 10 del TUEL, affida alla competenza dell'organo straordinario di liquidazione dei comuni in stato di dissesto l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai soli fondi a gestione vincolata, lasciando inalterate le disposizioni in merito alla gestione dei mutui passivi e delle altre spese di cui all'articolo 255, comma 10 del TUEL;

2

---

*Letto, approvato e sottoscritto*

*IL SEGRETARIO GENERALE*

Dott. Giampaolo GIUNTA

*IL PRESIDENTE*

Avv. Leonardo LATINI

---

- l'art. 258 del TUEL prevede, in alternativa alla procedura ordinaria, una modalità semplificata di accertamento e liquidazione dei debiti, disponendo che : *“L'organo straordinario di liquidazione, valutato l'importo complessivo di tutti i debiti censiti in base alle richieste pervenute, il numero di pratiche relative, la consistenza della documentazione allegata ed il tempo necessario per il loro definitivo esame, può proporre all'ente locale dissestato l'adozione della modalità semplificata di liquidazione.”*;

#### **ATTESO CHE:**

- con la deliberazione n. 101 del 12 aprile 2019 il citato organo ha proposto alla Giunta Comunale, ritenendola valida “ai fini di un risparmio di spesa e di accelerazione delle operazioni di risanamento dell'ente”, l'adesione, entro 30 giorni dalla notifica di tale atto, della modalità semplificata di liquidazione di cui all'art. 258 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, richiedendo inoltre di assumere “in caso di adesione da parte della Giunta Comunale, espresso e contestuale impegno da parte di quest'ultima di mettere a disposizione della Commissione straordinaria di liquidazione di questo Comune le risorse finanziarie necessarie”;

- lo stesso articolo 258 prevede che, la Giunta nella delibera di adesioni deliberi si impegni a mettere a disposizione risorse finanziarie che, unitamente a quelle nella disponibilità dell'O.S.L., siano sufficienti a coprire almeno il 50% del fabbisogno complessivo, oltre all'importo calcolato al 100% per i debiti privilegiati e delle spese della liquidazione;

- nel caso in cui la Giunta non esprima l'adesione alla procedura semplificata, il diniego dovrà essere motivato e dovranno essere indicate le modalità con le quali l'amministrazione comunale intenda fare fronte alla massa passiva;

- in base al comma 5 del citato articolo 258 del TUEL l'adozione della procedura semplificata fa venire meno l'obbligo di predisposizione del piano di rilevazione;

#### **CONSIDERATO CHE:**

- non è stato comunicato all'O.S.L. l'elenco dei residui passivi, per la verifica dei debiti di bilancio per i quali i creditori non hanno presentato istanza di ammissione alla massa passiva, pur avendone titolo;

- non è stato comunicato all'O.S.L. l'elenco dei residui attivi e passivi concernenti fondi a destinazione vincolata di competenza della gestione liquidatoria, né sono state trasferite le relative somme a destinazione vincolata;

- l'O.S.L. ha ritenuto opportuno proporre all'Ente l'adozione della procedura semplificata prevista dal più volte citato art. 258 del TUEL, ai fini di un risparmio di spesa e di un'accelerazione delle operazioni di risanamento dell'Ente;

- l'art.258, comma 3 del TUEL prevede che l'OS.L., effettuata una sommaria delibazione sulla fondatezza del credito vantato, possa definire transattivamente le pretese creditorie, anche periodicamente;

#### **RILEVATO CHE:**

---

*Letto, approvato e sottoscritto*

*IL SEGRETARIO GENERALE*

Dott. Giampaolo GIUNTA

*IL PRESIDENTE*

Avv. Leonardo LATINI

---

- alla data del 12 aprile 2019, giorno della deliberazione dell'OSL avente ad oggetto **“proposta di adesione alla modalità semplificata di definizione del dissesto. Art.258 TUEL”** sono state registrate n. 1.096 istanze di ammissione alla massa passiva, di cui: 763 relative a crediti ordinari; 150 relative a crediti privilegiati; 238 relative a fondi vincolati (55 delle quali, peraltro, per crediti privilegiati);
- i debiti relativi a fondi vincolati sono gestiti da questo O.S.L. secondo le *Linee guida sulla gestione separata dei fondi vincolati*, approvate con propria deliberazione n.4/2018 ed hanno trovato finora piena copertura nelle corrispondenti risorse a destinazione vincolata, conservate sotto forma di residui attivi o di somme a destinazione vincolata;
- l'importo complessivo risultante dalle istanze presentate ad oggi è pari a complessivi € **73.409.462,21** di cui € 731.821,70 relativi a crediti privilegiati, in parte (€ 273.897,08) gravanti su fondi vincolati;
- le istanze relative a fondi vincolati a tutt'oggi formalmente deliberate sono 95, per un valore di € **3.305.899,87**, cui vanno aggiunti € **481.630,86** di prossima deliberazione e 136 istanze, per € **273.897,09**, relative a istanze di dipendenti per crediti privilegiati e ulteriori 88 istanze ancora in fase istruttoria;
- il valore delle istanze relative a crediti ordinari, per le quali ad oggi è stato adottato formale provvedimento di esclusione, è pari ad € **15.384.568,10**, di cui € 13.896.133,39 in quanto non dovuti, € 81.803,04 in quanto già pagati ed € 1.406.631,67 in quanto relativi a mutui;
- il valore delle istanze già esaminate e per le quali è in corso la predisposizione di formale provvedimento di esclusione è pari ad € **13.807.785,20**;
- sulla scorta dei dati parziali sinora forniti dagli uffici comunali, in base all'attività di sommaria deliberazione di questo O.S.L., risultano pertanto ammissibili e di competenza della gestione liquidatoria debiti, relativi a fondi non vincolati, per € **39.722.460,37** quanto ad ordinari e per € **433.220,73** quanto a privilegiati;
- all'importo suddetto vanno aggiunti gli oneri della liquidazione (compensi e rimborsi ai componenti, spese del personale e spese diverse), quantificati presuntivamente in € **660.000,00**;
- a fronte della massa passiva così sommariamente determinata, il dissesto dispone al momento di una massa attiva certa costituita dal fondo cassa al 28 febbraio 2019, che l'ente locale deve trasferirgli, come definito nella nota a firma del responsabile del Servizio finanziario (prot.n.57334 del 12 aprile 2019), pari ad € **8.844.296,98**, cui vanno aggiunte le somme incassate direttamente dall'OSL e giacenti sul conto corrente ad essa intestato, pari ad oggi ad € **183.053,30**;

**Visto** l'art. 258 del TUEL, avente ad oggetto: *“Modalità semplificate di accertamento e liquidazione dei debiti*, che testualmente recita:

*1. L'organo straordinario di liquidazione, valutato l'importo complessivo di tutti i debiti censiti in base alle richieste pervenute, il numero delle pratiche relative, la consistenza della documentazione allegata ed il tempo necessario per il loro definitivo esame, può proporre all'ente locale dissestato l'adozione della modalità semplificata di liquidazione di cui al presente articolo. Con deliberazione di giunta l'ente decide entro trenta giorni ed in caso di adesione s'impegna a mettere a disposizione le risorse finanziarie di cui al comma 2.*

---

*Letto, approvato e sottoscritto*

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giampaolo GIUNTA

IL PRESIDENTE

Avv. Leonardo LATINI

---

2. L'organo straordinario di liquidazione, acquisita l'adesione dell'ente locale, delibera l'accensione del mutuo di cui all'articolo 255, comma 2, nella misura necessaria agli adempimenti di cui ai successivi commi ed in relazione all'ammontare dei debiti censiti. L'ente locale dissestato è tenuto a deliberare l'accensione di un mutuo con la Cassa depositi e prestiti o con altri istituti di credito, con oneri a proprio carico, nel rispetto del limite del 40 per cento di cui all'articolo 255, comma 9, o, in alternativa, a mettere a disposizione risorse finanziarie liquide, per un importo che consenta di finanziare, insieme al ricavato del mutuo a carico dello Stato, tutti i debiti di cui ai commi 3 e 4, oltre alle spese della liquidazione. E' fatta salva la possibilità di ridurre il mutuo a carico dell'ente.

3. L'organo straordinario di liquidazione, effettuata una sommaria delibazione sulla fondatezza del credito vantato, può definire transattivamente le pretese dei relativi creditori, ivi compreso l'erario, anche periodicamente, offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 ed il 60 per cento del debito, in relazione all'anzianità dello stesso, con rinuncia ad ogni altra pretesa, e con la liquidazione obbligatoria entro 30 giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione. A tal fine, entro sei mesi dalla data di conseguita disponibilità del mutuo di cui all'articolo 255, comma 2, propone individualmente ai creditori, compresi quelli che vantano crediti privilegiati, fatta eccezione per i debiti relativi alle retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato che sono liquidate per intero, la transazione da accettare entro un termine prefissato comunque non superiore a 30 giorni. Ricevuta l'accettazione, l'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento nei trenta giorni successivi. *(comma così modificato dall'art. 15-bis della legge n. 160 del 2016)*

4. L'organo straordinario di liquidazione accantona l'importo del 50 per cento dei debiti per i quali non è stata accettata la transazione. L'accantonamento è elevato al 100 per cento per i debiti assistiti da privilegio.

5. Si applicano, per il seguito della procedura, le disposizioni degli articoli precedenti, fatta eccezione per quelle concernenti la redazione ed il deposito del piano di rilevazione. Effettuati gli accantonamenti di cui al comma 4, l'organo straordinario di liquidazione provvede alla redazione del piano di estinzione. Qualora tutti i debiti siano liquidati nell'ambito della procedura semplificata e non sussistono debiti esclusi in tutto o in parte dalla massa passiva, l'organo straordinario provvede ad approvare direttamente il rendiconto della gestione della liquidazione ai sensi dell'articolo 256, comma 11.

6. I debiti transatti ai sensi del comma 3 sono indicati in un apposito elenco allegato al piano di estinzione della massa passiva.

7. In caso di eccedenza di disponibilità si provvede alla riduzione dei mutui, con priorità per quello a carico dell'ente locale dissestato. E' restituita all'ente locale dissestato la quota di risorse finanziarie liquide dallo stesso messe a disposizione esuberanti rispetto alle necessità della liquidazione dopo il pagamento dei debiti.

**Rilevato** che il comma 1 dell'art. 14 del 113 del 24 giugno 2016 convertito, con modificazioni, in L. 7 agosto 2016, n.160, in materia di Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali ed il territorio, dispone:

1. Ai comuni, alle province e alle città metropolitane che hanno deliberato il dissesto finanziario a far data dal 1° settembre 2011 e sino al 31 maggio 2016 e che hanno aderito alla procedura semplificata prevista dall'articolo 258 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è attribuita, previa apposita istanza dell'ente interessato, un'anticipazione fino all'importo massimo annuo di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018 da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi con le modalità di cui all'anzidetto articolo 258, nei limiti dell'anticipazione erogata. Parimenti ai comuni, alle province e alle città metropolitane che hanno deliberato il dissesto finanziario a far data dal 1° giugno 2016 e sino al 31 dicembre 2019 e che hanno aderito alla procedura semplificata, di cui al richiamato articolo 258, è attribuita, previa istanza dell'ente interessato, un'anticipazione sino all'importo massimo annuo di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi con le modalità di cui all'anzidetto articolo 258, nei limiti dell'anticipazione erogata. L'anticipazione è ripartita, nei limiti della massa passiva censita, in base ad una quota pro-capite determinata tenendo conto della popolazione residente, calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla

5

---

*Letto, approvato e sottoscritto*

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giampaolo GIUNTA

IL PRESIDENTE

Avv. Leonardo LATINI

---

*dichiarazione di dissesto secondo i dati forniti dall'Istat, ed è concessa con decreto annuale non regolamentare del Ministero dell'interno nel limite di 150 milioni di euro per ciascun anno, a valere sulla dotazione del fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. L'importo attribuito è erogato all'ente locale il quale è tenuto a metterlo a disposizione dell'organo straordinario di liquidazione entro trenta giorni. L'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento dei debiti ammessi, nei limiti dell'anticipazione erogata, entro novanta giorni dalla disponibilità delle risorse. La restituzione dell'anticipazione è effettuata, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive degli interessi, in un periodo massimo di venti anni a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è erogata la medesima anticipazione, mediante operazione di girofondi sull'apposita contabilità speciale intestata al Ministero dell'interno.*

*Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni sarà determinato sulla base del rendimento di mercato dei Buoni poliennali del tesoro a 5 anni in corso di emissione con comunicato del Direttore generale del tesoro da emanare e pubblicare sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di mancata restituzione delle rate entro i termini previsti, le somme sono recuperate a valere sulle risorse a qualunque titolo dovute dal Ministero dell'interno, con relativo versamento sulla predetta contabilità speciale. Per quanto non previsto nel presente comma si applica il decreto del Ministro dell'interno 11 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 33 dell'8 febbraio 2013, adottato in attuazione dell'articolo 243-ter, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;*

**Dato atto** che il Comune di Terni ha deliberato il dissesto finanziario in data 1 marzo 2018 e quindi, l'adesione alla procedura semplificata, proposta dall'Organo straordinario di liquidazione, attribuisce allo stesso i requisiti previsti per beneficiare dell'anticipazione di liquidità di cui al citato art. 14, comma 1, del DL. 113/2016;

**Tenuto conto** della entità, ancorché non definitiva, della massa passiva censita dall'Organo straordinario di liquidazione, a fronte delle istanze presentate e per la restante parte in corso di rilevazione presso i competenti uffici comunali;

**Ritenuto** opportuno aderire alla procedura semplificata proposta dall'Organo straordinario di liquidazione, alla luce della recente normativa, che offre ai Comuni in dissesto anticipazioni di liquidità per far fronte all'impegno di mettere a disposizione dell'O.S.L. le risorse finanziarie per la liquidazione in forma semplificata di cui al comma 1 dell'art. 258 del D. Lgs. 267/2000 e soprattutto, consente notevoli risparmi connessi alla definizione transattiva della massa attiva;

**Verificato** che ai sensi dell'art. 14, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito dalla legge 7 agosto 2016, n. 160 e dell'art. 4 del Decreto del Ministero dell'interno del 9 aprile 2018, con i quali è stabilita la concessione di anticipazioni di liquidità in favore di enti locali in dissesto finanziario, a valere sul "Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali", si comunica che il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni di liquidità, corrispondente al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione rilevato sul mercato regolamentato dei titoli di Stato – MTS il 9 aprile 2018 in chiusura, è pari allo 0,664%;

**RICHIAMATA** la delibera n. 1 del 1 marzo 2018 con la quale il Commissario Straordinario, Dott. Antonino Cufalo, nominato in sostituzione del Consiglio Comunale, con nota del Prefetto

6

---

*Letto, approvato e sottoscritto*

*IL SEGRETARIO GENERALE*

Dott. Giampaolo GIUNTA

*IL PRESIDENTE*

Avv. Leonardo LATINI

---

di Terni, prot. nr. 0009493 del 22/02/2018, recepita al protocollo dell'Ente al nr. 26345 in pari data, per adottare la delibera di "formale dichiarazione di dissesto finanziario del Comune di Terni, essendosi concretizzati i presupposti previsti dall'art. 246, del T.U.E.L., ha approvato il dissesto finanziario del Comune di Terni ai sensi e per gli effetti dell'art. 244 del Dlgs n. 267/2000;

**VISTO** il d.lgs. 18 agosto 2000, n.267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che, tra le altre cose, reca norme in materia di "ordinamento finanziario e contabile" come integrato e modificato dal D.lgs. 118/2011;

**VISTO** il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa reso, in data 19 aprile 2019, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del d.lgs. n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, dal Dirigente della direzione attività finanziarie ed aziende del Comune di Terni, dott.ssa Stefania Finocchio;

Con voti unanimi

## D E L I B E R A

❖ Di proporre al Consiglio Comunale:

- 1) **Di approvare** le motivazioni in fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) **Di aderire**, ai sensi di quanto previsto dall'art.258 del D.Lgs. n. 267/2000, alla modalità semplificata di liquidazione della massa passiva, proposta dall'Organo straordinario di liquidazione con deliberazione n.101 del 12 aprile 2019, che ha valutato, ancorchè non definitivamente, ammissibili e di competenza della gestione liquidatoria debiti, relativi a fondi non vincolati, per € 39.722,460,37 quanto ad ordinari e per € 433.220,73 quanto a privilegiati;
- 3) **Di dare atto** che la predetta adesione offre al Comune la possibilità di accedere all'anticipazione di liquidità prevista dal comma 1 dell'art. 258 del D. Lgs. 267/2000, per far fronte all'impegno di mettere a disposizione dell'O.S.L. le risorse finanziarie per la liquidazione in forma semplificata e, soprattutto, consente notevoli risparmi connessi alla definizione transattiva;
- 4) Con separata ed unanime votazione, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 c.4 D.Lgs.267/2000.

\*\*\*\*\*

---

*Letto, approvato e sottoscritto*

*IL SEGRETARIO GENERALE*

Dott. Giampaolo GIUNTA

*IL PRESIDENTE*

Avv. Leonardo LATINI

---